



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA  
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 22/03/2011**

**00010/2011** LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI SERVIZI DA PARTE DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE AL FINE DI SOSTENERE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE DEBOLI E IN DIFFICOLTÀ.

**Presiede:** Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Arvigo Alessandro	21	Grillo Guido
2	Balleari Stefano	22	Grillo Luciano
3	Basso Emanuele	23	Guastavino Emanuele
4	Bernabo' Brea Giovanni	24	Jester Giorgio
5	Biggi Maria Rosa	25	Lauro Lilli
6	Bruno Antonio	26	Lecce Salvatore
7	Burlando Angela Francesca	27	Lo Grasso Umberto
8	Campora Matteo	28	Lorenzelli Vincenzo
9	Cappello Manuela	29	Malatesta Gianpaolo
10	Cecconi Giuseppe	30	Mannu Giorgia
11	Centanaro Valter	31	Nacini Arcadio
12	Cortesi Paolo	32	Ottonello Tomaso Erminio
13	Costa Giuseppe	33	Pasero Ermanno
14	Cozzio Luisa	34	Piana Alessio
15	Dallorto Luca	35	Pizio Nicola
16	Danovaro Marcello	36	Porcile Italo
17	De Benedictis Francesco	37	Pratico Aldo
18	Federico Erminia	38	Tassistro Michela
19	Frega Alessandro	39	Vacalebri Vincenzo
20	Gagliardi Alberto	40	Viazzi Remo

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Bruni Gianlorenzo	4	Murolo Giuseppe
2	Delpino Bruno	5	Proto Andrea
3	Ivaldi Enrico	6	Scialfa Nicola

---

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Fusco Marilyn	3	Musso Enrico
2	Garbarino Roberto		

---

E pertanto complessivamente presenti n. 48 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Pissarello Paolo	7	Pastorino Bruno
2	Farello Simone	8	Scidone Francesco
3	Margini Mario	9	Senesi Carlo
4	Miceli Francesco	10	Vassallo Giovanni
5	Ottonello Pasquale	11	Veardo Paolo
6	Papi Roberta		

---

**Partecipa:** Il Vice Segretario Generale - Edda Odone

Dalle ore 15.43 alle ore 16.50 e dalle ore 17.08 a fine seduta assiste il Segretario Generale Maria Angela Danzi.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 5 in data 24 febbraio 2011.

- omissis -

Il Presidente ricorda che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dal consigliere Grillo G. (P.D.L.) di seguito riportato:

Emendamento n. 1:

Aggiungere al dispositivo il punto n. 12: "di riferire alla competente Commissione Consiliare, a partire dal Novembre 2011, gli adempimenti svolti ed i risultati conseguiti".

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Burlando,

Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Gagliardi, Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Malatesta, Mannu, Nacini, Ottonello, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Praticò, Proto, Tassistro, Vacalebre, Viazzi, in numero di 42.

Esito della votazione sull'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cecconi, Mannu, Nacini: approvato all'unanimità.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 proposti dalla consigliera Biggi (P.D.) e l'emendamento n. 6 proposto dalla consigliera Cappello (Gruppo Misto) di seguito riportati:

Emendamento n. 2:

All'Art.1 e 2 sostituire : con particolare attenzione ai servizi culturali e sportivi con: con particolare attenzione ai servizi che creino o mantengano posti di lavoro per soggetti svantaggiati.

Emendamento n. 3:

All'Art 5 sostituire “tenendo conto dell’oggetto dell’appalto fino a dello stesso con “Tenendo conto delle caratteristiche dell’appalto”.

Emendamento n. 4:

All'Art 7 aggiungere in fondo “Al gruppo di lavoro vengono assegnate funzioni di monitoraggio e controllo periodico della effettiva attuazione di quanto sopra.

Emendamento n. 5:

All'art. 10 dopo promuovere inserire “incentivare”.

Emendamento n. 6:

1. Eliminare nelle premesse e nel dispositivo: “con particolare attenzione a servizi culturali e sportivi”.

2. Al punto n. 1 del dispositivo dopo di “confronto concorrenziale” inserire “sulla base di criteri predefiniti”.

3. Aggiungere al punto n. 11 “relazionando entro 3 mesi sull’esito del lavoro svolto”.

4. Nel punto n. 5 del dispositivo aggiungere, dopo “congrua esperienza”, “e provata professionalità delle figure da impiegare”.

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Biggi, Bruno, Burlando, Cappello, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lecce, Malatesta, Mannu, Nacini, Pasero, Porcile, Proto, Tassistro, Basso, Bernabò Brea, Bruni, Campora, Cecconi, Centanaro, Costa, Gagliardi, Grillo G., Lauro, Ottonello, Piana, Pizio, Praticò, Vacalebre, Viazzi, in numero di 41.

Esito della votazione sugli emendamenti, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cecconi, Mannu, Nacini: approvati con 25 voti favorevoli e 16 astenuti (Bernabò Brea; L'Altra Genova: Basso; U.D.C.: Bruni, Vacalebre; P.D.L.: Campora, Cecconi, Centanaro, Costa, Gagliardi, Grillo G., Lauro, Ottonello, Pizio, Praticò, Viazzi; L.N.L.: Piana).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo di seguito riportato comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali è stato sentito il Dirigente dell'Ufficio proponente, e delle modifiche proposte dalla Giunta stessa.

Su proposta dell'Assessore Lavori Pubblici e Politiche del Lavoro Mario Margini di concerto con l'Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie Roberta Papi;

Premesso che:

- la crisi congiunturale in atto sta manifestando i suoi pesanti effetti sul tessuto economico e produttivo della nostra città, in particolare tra le piccole e medie imprese. Le crisi aziendali determinano, oltre a chiusure e ridimensionamenti, anche rilevanti problemi occupazionali che colpiscono, in particolare ed inevitabilmente, le fasce sociali più deboli;
- l'attuale sistema di ammortizzatori sociali si dimostra insufficiente a reggere la pesantezza degli effetti della crisi in termini di esuberi e di fuoriuscite dal mondo del lavoro;
- oltre alla grave difficoltà per i giovani di accedere ad un mercato del lavoro che offre meno opportunità, in particolare di lavoro stabile e duraturo, si sta sempre più allargando il fenomeno degli ultra cinquantenni che perdono l'occupazione, non sono più in grado di rientrare in modo stabile nel mondo del lavoro, configurando, di fatto, un nuovo soggetto sociale "debole" che vede compromesso il completamento del ciclo lavorativo necessario al proprio collocamento in pensione: il 23% dei disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego della Provincia di Genova ha più di 50 anni;

Visti :

- la Legge 8 novembre 1991, n. 381, con la quale il legislatore ha inteso promuovere, attraverso una serie di agevolazioni, le cooperative sociali, organizzazioni che intendono “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;
- il regolamento CE 800/2008, che riprende il regolamento CE 2204/2004, nel quale vengono definite le categorie di lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati includendo rispettivamente nella I categoria:
  - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
  - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
  - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere rappresentato;
  - f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;

e nella II categoria: il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

- il Piano Triennale dell'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria 2010-2012, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.2 del 2 febbraio 2010, che richiama l’importanza, tra gli obiettivi, dell'aumento delle possibilità di occupazione delle fasce adulte, l'innalzamento del tasso di occupazione degli over 40 e 54, anche in relazione all’obiettivo di Lisbona, rispetto al quale la Liguria è distaccata di oltre 20 punti;

Dato atto che:

- l’Amministrazione Comunale intende non solo consolidare e sviluppare i livelli di protezione sociale, ma caratterizzare il proprio impegno per realizzare compiutamente quanto previsto dalla L. n. 381/1991 e dal trattato di Lisbona, favorendo il più possibile i processi di integrazione delle persone fragili e disagiate;
- il Comune di Genova intende altresì dedicare una specifica attenzione alle categorie di lavoratori molto svantaggiate secondo la definizione delle fonti comunitarie e tra queste alle persone da tempo in cerca di

occupazione, ai lavoratori ultracinquantenni espulsi dal mondo del lavoro e agli adulti che vivono soli con una o più persone a carico e intende altresì favorire la parità uomo-donna nell'accesso al mondo del lavoro;

Considerato che:

- tale iniziativa, oltre che essere uno dei pochi strumenti possibili per affrontare, almeno in parte, il problema delle criticità occupazionali determinate dalla crisi, costituirebbe un significativo volano per lo sviluppo e la crescita, anche qualitativa, del sistema imprenditoriale nel tessuto economico della città;
- il Comune intende sensibilizzare su questi temi anche le Aziende partecipate, attraverso azioni informative proposte dai competenti Uffici;

Considerato che:

- l'art.5 della L. 8 novembre 1991 n.381 "Disciplina delle cooperative sociali" e s.m.i prevede che gli enti pubblici possano affidare la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore alla soglia comunitaria in via diretta, tramite la stipula di apposite convenzioni, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, alle cooperative sociali costituite da almeno il 30% delle persone svantaggiate di cui all'art.4, c.1 della legge citata, che svolgono le attività di cui all'art.1,c.1, lett. b (attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi);
- la giurisprudenza in materia richiede comunque per la stipula delle suddette convenzioni un confronto, nel rispetto dei principi generali della trasparenza e par condicio;
- il c.4, del citato articolo sempre per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, e per importi pari o superiore alla soglia comunitaria prevede che, fermo restando l'obbligo di ricorso alla pubblica gara, l'amministrazione aggiudicatrice possa disporre che l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali avvenga con l'impiego di persone svantaggiate di cui al menzionato art.4,c.1 e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;
- il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. dispone:
  - all'art.20, c.1, che l'aggiudicazione degli appalti, aventi per oggetto i servizi elencati nell'Allegato II B, è disciplinata esclusivamente

dall'art. 68 (Specifiche tecniche), dall'art.65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento ), dall'art.225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

Fra i servizi di cui all'allegato citato sono compresi, fra gli altri, i servizi socio-sanitari ed educativi, ed i servizi culturali e sportivi;

- all'art.27, c.1 che l'affidamento degli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Considerato che per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria e per quelli di servizi di cui all'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, la Comunicazione interpretativa della Commissione UE C 179/2 del 1/8/2006 al punto 2.2.2 afferma che le amministrazioni aggiudicatrici *“hanno la facoltà di limitare il numero di candidati a un livello adeguato a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio.*

*Possono ad esempio applicare criteri oggettivi, come l'esperienza dei candidati nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività, la loro capacità tecnica e professionale o altri fattori.....”;*

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 69 del Codice, le stazioni appaltanti *“possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto”;* *“dette condizioni possono attenersi, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali;”*

Preso atto:

- che le condizioni che l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere devono essere compatibili con il diritto comunitario ed in particolare con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- che la Commissione UE ha ravvisato tale compatibilità, *“a condizione che [tali clausole] non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori”*( 33° considerando della direttiva 2004/18/CE);
- che la Commissione UE con la Comunicazione interpretativa CE 28/11/2001 relativamente alla possibilità di integrare aspetti sociali nell'esecuzione degli appalti pubblici, mediante le condizioni di esecuzione, ha specificato che le clausole introdotte a tal fine non potranno riguardare *“l'accertamento dell'idoneità degli imprenditori in base alla loro capacità economica, finanziaria o tecnica, né tanto meno i*

*criteri di aggiudicazione.....la clausola contrattuale deve essere indipendente dalla valutazione della capacità dell'offerente di eseguire i lavori o dalla valutazione dei criteri di aggiudicazione”;*

- *che l'Amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara è tenuta ad inserire, ai sensi di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro, clausole sociali di riassorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore uscente, quali condizioni di esecuzione del contratto, ovvero ha facoltà di inserire tali clausole per ragioni di pubblico interesse (ivi comprendendo anche situazioni relative a contesti socioeconomici contingenti), nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa;*
- *che sempre con la Comunicazione interpretativa da ultimo richiamata, sono state ritenute ammissibili le condizioni relative all'obbligo di impiego di disoccupati, di introdurre azioni formative per disoccupati o giovani, di adottare misure atte a promuovere le pari opportunità fra uomini e donne, ecc. e che, poiché tali condizioni configurano un obbligo riferito all'esecuzione del contratto, è sufficiente che "gli offerenti si impegnino, all'atto della presentazione delle offerte, a soddisfare tale esigenza in caso di aggiudicazione dell'appalto”;*

Rilevato che sono considerate persone svantaggiate ai sensi dell'art.2, c.1, lett. K del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 e s.m.i.:

- i soggetti individuati all'art.4, c. 1 della Legge 381/1991;
- i soggetti individuati dal Regolamento CE n.800/2008, che ha sostituito il Regolamento CE n.2204/2002, fra cui sono compresi, quale categoria di lavoratori svantaggiati, i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età e gli adulti soli con persone a carico e gli appartenenti al genere sottorappresentato in un dato settore di attività rispetto all'indice medio nazionale e quale categoria di lavoratori molto svantaggiati quelli in cerca di occupazione da almeno 24 mesi;

Considerato altresì che l'art. 2 del codice dei contratti pubblici consente di attribuire rilievo, nel settore degli appalti, agli aspetti sociali e/o ambientali e che in attuazione di tale principio l'art. 52 del citato codice, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano riservare la partecipazione agli appalti sia sotto il profilo soggettivo (lavoratori protetti), sia sotto il profilo oggettivo (programmi protetti) in entrambi i casi caratterizzata dall'impiego maggioritario di disabili;

Considerato in ultimo che, a richiesta dell'Amministrazione, l'Autorità per i Servizi Pubblici Locali ha espresso, con delibera n. 16/2011, parere con osservazioni sulla prima stesura del presente provvedimento e che dette osservazioni sono state interamente recepite;



Ritenuto pertanto opportuno fornire agli uffici competenti in materia le seguenti direttive:

- 1) per gli appalti di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, con particolare attenzione ai servizi che creino o mantengano posti di lavoro per soggetti svantaggiati, di importo inferiore alla soglia comunitaria, stipulare apposite Convenzioni con le Cooperative sociali, di cui all'art.1, c.1, lett.b della L.n.381/91 costituite da almeno il 30% da persone svantaggiate di cui all'art.4, c.1 e previo confronto concorrenziale sulla base di criteri predefiniti;
- 2) per gli appalti di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, con particolare attenzione ai servizi che creino o mantengano posti di lavoro per soggetti svantaggiati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, inserire nei bandi di gara e capitolati, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della L. 381/91 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo ai sensi dall'art. 5, comma 4 della legge stessa, qualora compatibile con l'oggetto del contratto;
- 3) di attuare quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, in misura non inferiore al 5% dell'importo annuo degli appalti di servizi, che per l'oggetto e la tipologia delle prestazioni da rendere possono essere appaltati alle Cooperative sociali, purché il contratto possa essere eseguito dalle Cooperative stesse e/o mediante l'utilizzo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della L. 381/91 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.29 comma 4 del Codice dei contratti;
- 4) in relazione a singoli appalti, e in considerazione dell'oggetto degli stessi, riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili secondo quanto previsto dall'art. 52 del codice dei contratti;
- 5) per gli appalti relativi al settore socio-assistenziale ed educativo, a tutela della qualità e dell'efficacia delle prestazioni richieste indirizzate a vantaggio di fasce deboli della cittadinanza quali minori, anziani, portatori di handicap ecc, che sia richiesto fra i requisiti di ammissione alle gare di appalto una congrua esperienza e provata professionalità delle figure da impiegare negli specifici servizi da affidare, tenendo conto delle caratteristiche dell'appalto, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- 5 bis) di inserire, quale condizione di esecuzione del contratto, la clausola sociale di riassorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore

uscente, laddove imposta da norma di legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento;

- 5 ter) di inserire, quale condizione di esecuzione del contratto, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico al mantenimento degli standard di qualità o in relazione a contesti socioeconomici contingenti, le clausole sociali di riassorbimento del personale utilizzato dal gestore uscente, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (numero e qualifica del personale da riassorbire armonizzabile con l'organizzazione d'impresa);
- 5 quater) di poter valorizzare, a garanzia della qualità del servizio e fatte salve le clausole sociali di riassorbimento del personale di cui ai punti precedenti, l'offerta dei concorrenti che garantiscono il contenimento del tasso di turn-over del personale utilizzato per l'esecuzione dell'appalto;
- 6) di prevedere nei bandi e nei capitolati di gara relativi a servizi in genere acquisiti dalla C.A, quale condizione di esecuzione, compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni da appaltare, l'obbligo di inserire una percentuale di lavoratori svantaggiati come definiti dal presente provvedimento, e in particolare di lavoratori molto svantaggiati in quanto senza lavoro da almeno 24 mesi e in subordine lavoratori ultracinquantenni esclusi dal mondo del lavoro, ovvero disoccupati con una o più persone a carico, agevolando per quanto compatibile con l'applicazione dei suddetti criteri l'accesso ai lavoratori appartenenti al genere sottorappresentato nello specifico settore di attività, in coerenza con il Regolamento CE n.800/2008, determinata come indicato al punto 7;
- 7) di costituire apposito gruppo di lavoro (composto dai Dirigenti competenti in materia di politiche del lavoro, politiche sociali ed educative, cultura, sport e contratti e appalti) che annualmente definisca, mediante apposita istruttoria tecnica, la percentuale minima di inserimenti lavorativi dei soggetti di cui al punto precedente previsti quali condizione di esecuzione degli appalti di servizi da assegnare, compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche della prestazione da appaltare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 del Codice dei contratti. Al gruppo di lavoro vengono assegnate funzioni di monitoraggio e controllo periodico della effettiva attuazione di quanto sopra;
- 8) di prevedere che nei capitolati e bandi di gara per l'assegnazione dei servizi, possano essere previste particolari condizioni di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.69 del Codice dei contratti, in ragione di specifiche e peculiari esigenze sociali e/o ambientali;

- 9) di attribuire, qualora ritenuto opportuno, tra i criteri di valutazione dell'offerta in sede di gara d'appalto, un punteggio alle offerte che prevedono un inserimento lavorativo di persone svantaggiate in misura maggiore rispetto a quella obbligatoria prevista nel bando e nel capitolato di gara, ovvero particolari condizioni di esecuzione dell'appalto che attengono ad esigenze ambientali, esplicitando tale previsione nei citati documenti di gara e previa acquisizione, in via generale, di parere favorevole sulla suddetta possibilità di valorizzazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- 10) di promuovere e incentivare l'adozione di tale pratica anche da parte delle Aziende partecipate del Comune di Genova, attraverso opportune azioni di sensibilizzazione e informazione da parte dei competenti Uffici.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta  
P R O P O N E  
al Consiglio Comunale

di approvare, onde perseguire le finalità sociali di cui in premessa, nel rispetto della normativa citata, e per le motivazioni di cui in premessa ed ivi integralmente richiamate, le seguenti linee di indirizzo relative all'affidamento degli appalti di servizi:

- 1) per gli appalti di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, con particolare attenzione ai servizi che creino o mantengano posti di lavoro per soggetti svantaggiati, di importo inferiore alla soglia comunitaria, stipulare apposite Convenzioni con le Cooperative sociali, di cui all'art.1, c.1, lett.b della L.n.381/91 costituite da almeno il 30% da persone svantaggiate di cui all'art.4, c.1 e previo confronto concorrenziale sulla base di criteri predefiniti;
- 2) per gli appalti di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, con particolare attenzione ai servizi che creino o mantengano posti di lavoro per soggetti svantaggiati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, inserire nei bandi di gara e capitolati, fra le condizioni di

esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della L. 381/91 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo ai sensi dall'art. 5, comma 4 della legge stessa, qualora compatibile con l'oggetto del contratto;

- 3) di attuare quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, in misura non inferiore al 5% dell'importo annuo degli appalti di servizi, che per l'oggetto e la tipologia delle prestazioni da rendere possono essere appaltati alle Cooperative sociali, purché il contratto possa essere eseguito dalle Cooperative stesse e/o mediante l'utilizzo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della L. 381/91 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.29 comma 4 del Codice dei contratti;
- 4) in relazione a singoli appalti, e in considerazione dell'oggetto degli stessi, riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili secondo quanto previsto dall'art. 52 del codice dei contratti;
- 5) per gli appalti relativi al settore socio-assistenziale ed educativo, a tutela della qualità e dell'efficacia delle prestazioni richieste indirizzate a vantaggio di fasce deboli della cittadinanza quali minori, anziani, portatori di handicap ecc, che sia richiesto fra i requisiti di ammissione alle gare di appalto una congrua esperienza e provata professionalità delle figure da impiegare negli specifici servizi da affidare, tenendo conto delle caratteristiche dell'appalto, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- 5 bis) di inserire, quale condizione di esecuzione del contratto, la clausola sociale di riassorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore uscente, laddove imposta da norma di legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento;
- 5 ter) di inserire, quale condizione di esecuzione del contratto, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico al mantenimento degli standard di qualità o in relazione a contesti socioeconomici contingenti, le clausole sociali di riassorbimento del personale utilizzato dal gestore uscente, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (numero e qualifica del personale da riassorbire armonizzabile con l'organizzazione d'impresa);
- 5 quater) di poter valorizzare, a garanzia della qualità del servizio e fatte salve le clausole sociali di riassorbimento del personale di cui ai punti precedenti, l'offerta dei concorrenti che garantiscono il contenimento

del tasso di turn-over del personale utilizzato per l'esecuzione dell'appalto;

- 6) di prevedere nei bandi e nei capitolati di gara relativi a servizi in genere acquisiti dalla C.A. quale condizione di esecuzione, compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni da appaltare, l'obbligo di inserire una percentuale di lavoratori svantaggiati come definiti dal presente provvedimento, e in particolare di lavoratori molto svantaggiati in quanto senza lavoro da almeno 24 mesi in subordine lavoratori ultracinquantenni espulsi dal mondo del lavoro, ovvero disoccupati con una o più persone a carico, agevolando per quanto compatibile con l'applicazione dei suddetti criteri l'accesso ai lavoratori appartenenti al genere sottorappresentato nello specifico settore di attività, in coerenza con il Regolamento CE n.800/2008, determinata come indicato al punto 7;
- 7) di costituire apposito gruppo di lavoro (composto dai Dirigenti competenti in materia di politiche del lavoro, politiche sociali ed educative, cultura, sport e contratti e appalti) che annualmente definisca, mediante apposita istruttoria tecnica, la percentuale minima di inserimenti lavorativi dei soggetti di cui al punto precedente previsti quali condizione di esecuzione degli appalti di servizi da assegnare, compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche della prestazione da appaltare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 del Codice dei contratti. Al gruppo di lavoro vengono assegnate funzioni di monitoraggio e controllo periodico della effettiva attuazione di quanto sopra.
- 8) di prevedere che nei capitolati e bandi di gara per l'assegnazione dei servizi, possano essere previste particolari condizioni di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.69 del Codice dei contratti, in ragione di specifiche e peculiari esigenze sociali e/o ambientali;
- 9) di attribuire, qualora ritenuto opportuno, tra i criteri di valutazione dell'offerta in sede di gara d'appalto, un punteggio alle offerte che prevedono un inserimento lavorativo di persone svantaggiate in misura maggiore rispetto a quella obbligatoria prevista nel bando e nel capitolato di gara, ovvero particolari condizioni di esecuzione dell'appalto che attengono ad esigenze ambientali, esplicitando tale previsione nei citati documenti di gara e previa acquisizione, in via generale, di parere favorevole sulla suddetta possibilità di valorizzazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- 10) di promuovere e incentivare l'adozione di tale pratica anche da parte delle Aziende partecipate del Comune di Genova, attraverso opportune

azioni di sensibilizzazione e informazione da parte dei competenti Uffici;

- 11) di dare mandato agli Uffici di individuare parametri compatibili anche alla fattispecie di appalto di lavori relazionando entro 3 mesi sull'esito del lavoro svolto;
- 12) di riferire alla competente Commissione Consiliare, a partire dal Novembre 2011, gli adempimenti svolti ed i risultati conseguiti.

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Biggi, Bruno, Burlando, Cappello, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lecce, Malatesta, Mannu, Nacini, Pasero, Porcile, Proto, Tassistro, Basso, Bernabò Brea, Bruni, Campora, Cecconi, Centanaro, Costa, Gagliardi, Grillo G., Lauro, Ottonello, Piana, Pizio, Praticò, Vacalebre, Viazzi, in numero di 41.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cecconi, Mannu, Nacini, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 41 consiglieri
Votanti	n. 25 “
Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari	n. -
Astenuti	n. 16 (Bernabò Brea, L'ALTRA GENOVA: Basso, U.D.C.: Bruni, Vacalebre; P.D.L.: Campora, Cecconi, Centanaro, Costa, Gagliardi, Grillo G., Lauro, Ottonello, Pizio, Praticò, Viazzi; L.N.L. Piana)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi i consiglieri: Arvigo, Biggi, Bruno, Burlando, Cappello, Cecconi, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico Gagliardi, Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lecce, Malatesta, Mannu, Nacini, Pasero, Pizio, Porcile, Proto, Tassistro, Bernabò Brea, Bruni, Campora, Centanaro, Costa, Grillo G., Lauro, Ottonello, Piana, Vacalebre, Viazzi, in numero di 40.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cecconi, Mannu, Nacini, viene approvata con 25 voti favorevoli e 16 astenuti (Bernabò Brea, U.D.C.: Bruni, Vacalebre; P.D.L.: Campora, Centanaro, Costa, Grillo G., Lauro, Ottonello, Viazzi; L.N.L.: Piana).

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 29.03.2011 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 09/04/2011